



Città di Monopoli

**REGOLAMENTO PER
L'APPLICAZIONE DEL
TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI
(TARES)
(D.L. 201/2011)**

(deliberazione del Consiglio comunale n. 41 del 29/11/2013)

Art. 1 - Oggetto e scopo del regolamento	3
Art. 2 - Servizio di igiene urbana e istituzione del tributo	3
Art. 3 – Presupposto e Soggetto passivo.....	3
Art. 4 - Locali ed aree soggetti al tributo	4
Art. 5 – Superficie imponibile	5
Art. 6 - Locali ed aree non soggetti al tributo e superfici escluse	5
Art. 7 - Modalità per l'applicazione del tributo	7
Art. 8 - Calcolo del tributo per le utenze domestiche.....	10
Art. 9 - Determinazione del numero degli occupanti per le utenze domestiche di residenza.....	11
Art. 10 - Calcolo del tributo per le utenze non domestiche	11
Art. 11 – Agevolazioni	12
Art. 12 - Riduzioni della tariffa per le utenze domestiche	12
Art. 13 - Riduzioni della tariffa per le utenze non domestiche	13
Art. 14 - Esclusione per particolari destinazioni d'uso.....	13
Art. 15 - Denunce, termini di presentazione e decorrenze	13
Art. 16 - Modalità per ottenere il riconoscimento di esclusioni e riduzioni ed esenzioni	17
Art. 17 - Riscossione e liquidazione	18
Art. 18 - Controlli, accertamenti, sanzioni ed interessi	19
Art. 19 - Supporto alla lotta all'evasione.....	20
Art. 20 – Tributo giornaliero di smaltimento	21
Art. 21 - Funzionario responsabile.....	21
Art. 22 – Disposizioni finali e transitorie	21
Art. 23 - Norme di Rinvio	22

Art. 1 - Oggetto e scopo del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi previsto dall'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 29 e seguenti del citato articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201.

Art. 2 - Servizio di igiene urbana e istituzione del tributo

1. Per il servizio di igiene urbana nelle varie fasi di conferimento, cernita, raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani svolto in regime di privativa su tutto il territorio comunale e per i servizi indivisibili, il Comune riscuote un tributo annuale, computato in giorni, disciplinato dal presente regolamento, applicato in base a tariffa con l'osservanza delle prescrizioni e dei criteri previsti dal metodo normalizzato di cui al D.P.R. del 27 aprile 1999, n. 158.
2. Il servizio di igiene urbana è disciplinato dalla normativa vigente in materia e dalle disposizioni contenute nel competente regolamento comunale, nel contratto e nel capitolato relativo all'esecuzione del servizio, a cui si fa riferimento per tutti gli aspetti che rilevano ai fini dell'applicazione del tributo.

Art. 3 – Presupposto e Soggetto passivo

1. Il tributo è dovuto da chiunque occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati, con vincolo di solidarietà fra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
2. Qualora l'ufficio non sia a conoscenza dell'occupante dell'immobile, tale qualità si presume, salvo prova contraria, in capo al possessore a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
3. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto, in deroga al comma 1, esclusivamente dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie. Sono irrilevanti nei riguardi del Comune eventuali patti di traslazione del tributo a soggetti diversi da quelli sopraindicati.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto

che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte sia di uso comune che in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

5. A ciascuna unità immobiliare autonomamente censita nel NCEU corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria. In caso di pluralità di occupanti o detentori dell'unica unità immobiliare autonomamente censita nel NCEU, all'adempimento dell'obbligazione tributaria sono tenuti solidalmente tutti coloro che usano in comune i locali.
6. È consentito comunque l'utilizzo esclusivo da parte di un'utenza di una frazione dell'unità immobiliare autonomamente censita, sempre che tale utilizzo esclusivo venga dichiarato. In tal caso il vincolo di solidarietà sussiste fra i componenti della singola utenza.
7. In caso di coabitazione di nuclei familiari, la ripartizione della superficie imponibile è effettuata in misura proporzionale alla numerosità di ciascun nucleo, salvo diversa indicazione in denuncia.
8. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

Art. 4 - Locali ed aree soggetti al tributo

1. Sono soggetti al tributo i locali comunque denominati, consistenti in costruzioni stabilmente infisse o posate nel suolo chiuse, o immediatamente chiudibili senza necessità di ulteriori modifiche, verso l'esterno da almeno tre lati qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, dove si producano o si possano produrre rifiuti urbani o assimilati.
2. Sono soggetti al tributo tutti i locali predisposti all'uso, anche se di fatto non utilizzati, considerando tali quelli dotati di almeno un'utenza attiva ai servizi pubblici (acqua, energia elettrica, gas, telefono) anche se priva di consumi, oppure quelli dotati di arredamento. Per i locali ad uso non domestico, il medesimo requisito è altresì integrato dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
3. Sono altresì soggette all'applicazione del tributo tutte le aree scoperte intese come superfici che non costituiscono locale ai sensi del comma 1, come campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi, arenili, stazioni di servizio, depositi all'aperto.

Art. 5 – Superficie imponibile

1. La superficie imponibile delle unità immobiliari a destinazione ordinaria censite nel catasto edilizio urbano è pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.
2. La superficie delle restanti unità immobiliari è costituita da quella calpestabile, desunta secondo i criteri che seguono:
 - a) area al netto degli ingombri dei muri perimetrali nonché di quelli dei muri divisorii interni dell'unità immobiliare, sulla base della planimetria catastale o, in mancanza, di planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale;
 - b) la superficie dei locali è computabile solo qualora il locale abbia un'altezza superiore a cm. 150 (centocinquanta);
 - c) i vani scala di uso esclusivo sono considerati una sola volta in pianta.
3. Sono considerati nella formazione della superficie utile dei locali tutti i vani principali, gli accessori diretti ed indiretti nonché tutti i locali di servizio, anche se interrati o separati dal locale principale.
4. Per le aree scoperte la superficie viene determinata al netto degli ingombri di eventuali muri perimetrali nonché di eventuali costruzioni in esse comprese.
5. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.
6. Per i distributori di carburante, sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfetaria pari a 20 mq per colonnina di erogazione.

Art. 6 - Locali ed aree non soggetti al tributo e superfici escluse

1. Non sono soggette all'applicazione del tributo, ai sensi del comma 4 dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 le seguenti superfici:
 - a) aree scoperte pertinenziali o accessorie di locali tassabili quali, ad esempio, balconi, verande, terrazze e porticati, posti auto scoperti, cortili, giardini e parchi purché non costituenti superfici operative di utenze non domestiche;
 - b) parti comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c., quali androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini, fatta eccezione di quelle di cui al comma 4 dell'art. 3 del presente regolamento, che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

- c) aree destinate a verde di edifici residenziali e non residenziali;
2. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, quali a titolo esemplificativo:

PER LE UTENZE DOMESTICHE:

- a) locali non dotati di alcuna utenza attiva ai servizi pubblici (acqua, energia elettrica, gas, telefono), né dotati di arredamento;
- b) solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
- c) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, vano ascensori e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
- d) locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
- e) legnaie esterne e semichiuse.

UTENZE NON DOMESTICHE:

- a) locali non dotati di alcuna utenza attiva ai servizi pubblici (acqua, energia elettrica, gas, telefono), né dotati di arredamento né dotati di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile;
- b) locali ed aree degli impianti sportivi limitatamente alle superfici destinate effettivamente all'esercizio dello sport, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
- c) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, celle frigorifere, silos e simili, aree su cui insistono impianti di lavaggio di automezzi, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
- d) locali in oggettive condizioni di non utilizzo, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
- e) aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli, in quanto costituenti superficie non operativa;
- f) aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi, in quanto non vi è di regola la presenza umana;

- g) aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento, in quanto non vi è di regola la presenza umana;
 - h) aree impraticabili o intercluse da recinzione, in quanto non vi è di regola la presenza umana;
 - i) aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso, in quanto non vi è di regola la presenza umana.
3. Non sono soggette all'applicazione del tributo le superfici delle utenze non domestiche ove si formano esclusivamente rifiuti speciali non assimilati agli urbani o rifiuti pericolosi, come individuati nel vigente regolamento comunale di assimilazione ai rifiuti urbani, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori. Rientrano nelle fattispecie di cui al periodo precedente, anche in assenza dell'obbligo di smaltimento in proprio dei rifiuti, anche i locali adibiti ad uso esclusivo di deposito attrezzi agricoli o di prodotti e/o materie derivanti da attività agricola, qualora non idonei, per l'effettivo uso cui sono stabilmente destinati, alla produzione di rifiuti urbani o assimilati. In caso di produzione promiscua di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o pericolosi, la determinazione della superficie complessiva assoggettata al tributo, qualora non sia possibile verificarla concretamente o comunque sussistano problemi per l'individuazione dei locali/aree o parti di esse che producono rifiuti urbani e assimilati e quelle che producono rifiuti speciali non assimilati o pericolosi, è effettuata in modo forfetario applicando alla superficie una percentuale di riduzione del 30%.
4. Resta fermo l'obbligo di denuncia dell'occupazione dei locali e delle aree di cui ai precedenti commi 2 e 3 con indicazione separata della superficie esclusa, anche se la superficie netta è pari a zero. Tali locali vengono iscritti a ruolo per la superficie netta.
5. I locali e le aree non soggetti al tributo o le porzioni di essi escluse dal tributo non sono computati nel calcolo delle tariffe.

Art. 7 - Modalità per l'applicazione del tributo

1. Il tributo è commisurato alle quantità e qualità medie ordinarie, per unità di superficie imponibile, dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati producibili nei locali ed aree per il tipo di uso cui i medesimi sono destinati, nonché al costo complessivo del servizio di igiene urbana, come risultante dal Piano finanziario.
2. Ai fini della determinazione del costo complessivo del servizio per il calcolo delle tariffe devono comprendersi i costi previsti in bilancio relativi alla gestione del ciclo dei servizi attinenti ai rifiuti solidi urbani, inclusi quelli comuni relativi all'accertamento, alla riscossione e al contenzioso e quelli relativi allo spazzamento. Da tale costo, e in particolare dai costi relativi alle utenze non domestiche, deve essere detratta la somma attribuita al Comune per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole

- materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) ai sensi dell'articolo 33-bis del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, da imputare per il 20 % ai costi fissi e per il restante 80 % ai costi variabili.
3. Le previsioni relative al costo di gestione del servizio di nettezza urbana sono effettuate entro il 15 settembre dell'esercizio precedente dall'ufficio ecologia dell'ente sulla scorta della proposta di piano finanziario elaborata dal gestore del servizio ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, come integrato dalle previsioni relative ai costi amministrativi dell'accertamento, della riscossione e del contenzioso formulate dall'ufficio tributi dell'ente.
 4. Le tariffe, per ogni singola categoria d'utenza, unitamente al Piano finanziario, sono approvate dal Consiglio comunale su proposta della Giunta comunale entro i termini di approvazione del Bilancio di Previsione, con riferimento alle risultanze anagrafiche e alle denunce rilevate alla data del 30 settembre dell'esercizio precedente. In caso di mancata deliberazione, le tariffe in vigore si intendono confermate anche per l'anno successivo.
 5. Le categorie tariffarie sono quelle stabilite dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e sono articolate per fasce di «utenze domestiche» e «utenze non domestiche». Le utenze domestiche sono le famiglie mentre le utenze non domestiche sono le ditte e le attività produttive in genere.
 6. Le utenze domestiche a loro volta si dividono in:
 - a) utenze domestiche di uso abitativo, a loro volta distinte in utenze domestiche di residenza e utenze domestiche di non residenza;
 - b) utenze domestiche di uso non abitativo (box, cantine, garages, locali e depositi occupati da utenze domestiche).
 7. In nessun caso il medesimo contribuente può risultare titolare di due utenze domestiche di residenza.
 8. Il tributo si compone di una parte fissa determinata sulla scorta delle componenti essenziali del costo del servizio e da una parte variabile rapportata alla quantità dei rifiuti prodotti e conferiti, al servizio fornito e alla entità dei costi di gestione. La parte fissa delle tariffe copre il costo fisso complessivo del servizio costituito dai costi di spazzamento e lavaggio strade e aree pubbliche e dai costi amministrativi comuni, mentre la parte variabile copre il costo variabile del servizio costituito dal costo per la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.
 9. Nelle more dell'implementazione di adeguati strumenti operativi di puntuale misurazione della quantità di rifiuti prodotti e conferiti da ogni singola utenza, le tariffe vengono determinate sulla base del metodo normalizzato di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.
 10. La suddivisione dei costi fissi e variabili tra utenze domestiche e non domestiche viene stimata moltiplicando le superfici complessive a ruolo delle utenze non domestiche alla data del 30 settembre dell'anno precedente per

gli indici di produzione (Kd) previsti dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. Il dato quantitativo dei rifiuti prodotti è stimato sulla base del dato registrato nel penultimo esercizio precedente.

11. Il costo variabile imputato alle utenze domestiche ai sensi del comma precedente è ridotto di una quota pari ad 1/4 del livello percentuale di raccolta differenziata registrato nel penultimo esercizio precedente. Tale riduzione viene portata in aumento del costo variabile imputato alle utenze non domestiche.
12. La suddivisione del costo, fisso e variabile, delle utenze domestiche fra utenze domestiche di residenza, utenze domestiche di non residenza e utenze domestiche di uso non abitativo viene effettuata in proporzione alla superficie complessiva occupata da ciascuna categoria alla data del 30 settembre. La quota di costo variabile così attribuita alle utenze domestiche di uso non abitativo è ridotta del 70 % in considerazione della minore incidenza dei costi variabili imputabili agli utilizzi non abitativi, con corrispondente incremento del costo variabile attribuito alle restanti categorie domestiche.
13. Per le utenze domestiche di residenza, nella deliberazione di cui al precedente comma 4 sono stabilite, per ciascuna classe di numerosità di nucleo familiare, la tariffa fissa unitaria (al mq) e la tariffa variabile unitaria (al kg). Sino a quando non saranno messi a punto e resi operativi i sistemi di misurazione di cui al precedente comma 9, la tariffa variabile unitaria è sostituita dalla quota variabile complessiva del tributo. Per le utenze domestiche di non residenza e quelle di uso non abitativo, nella deliberazione di cui al precedente comma 4 è stabilita la tariffa complessiva unitaria (al mq).
14. Per le utenze non domestiche, nella deliberazione di cui al precedente comma 4 sono stabilite, per ciascuna categoria di attività produttiva, la tariffa fissa unitaria (al mq) e la tariffa variabile unitaria (al kg). Sino a quando non saranno messi a punto e resi operativi i sistemi di misurazione di cui al precedente comma 8, la tariffa variabile unitaria al kg è sostituita dalla tariffa variabile unitaria al mq.
15. Il Comune, in sede di deliberazione tariffaria, provvede a determinare i coefficienti e gli indici KA, KB, KC e KD di cui all'allegato 1 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. n. 158.
16. Ai fini dell'applicazione del tributo, i locali e le aree relativi alle utenze non domestiche sono classificati sulla base dell'attività in essi effettivamente esercitata.
17. I locali e le aree adibiti ad attività diverse da quelle definite dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, sono classificati nell'ambito della categoria che presenta con essi maggiore analogia, sotto il profilo della destinazione d'uso e quindi della connessa produzione di rifiuti.
18. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche

un'attività economica e professionale, il tributo, per la porzione a tal fine utilizzata, è dovuto in base alla tariffa prevista per la specifica attività.

19. L'unità immobiliare autonomamente censita nel catasto fabbricati o terreni destinata allo svolgimento di diverse attività economiche da parte dello stesso utente è tassata, in base alla misura tariffaria più elevata.
20. Limitatamente alle aree scoperte, è possibile applicare diverse misure tariffarie in relazione alle diverse porzioni di superficie adibite a ciascuna attività economica, desunte dalla planimetria dei luoghi.
21. Lo scostamento positivo registrato a chiusura dell'esercizio tra il gettito accertato del tributo e il costo del servizio di igiene urbana come determinato a norma del presente articolo è riconosciuto proporzionalmente ai contribuenti sulla base di quanto da ciascuno dovuto ed è restituito agli stessi mediante riduzione della rata di conguaglio e, qualora questa risulti incapiente, di quelle successive. Parimenti, lo scostamento negativo è ripartito proporzionalmente ai contribuenti sulla base di quanto da ciascuno dovuto ed è addebitato agli stessi con la medesima rata di conguaglio.

Art. 8 - Calcolo del tributo per le utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche di residenza, la quota fissa del tributo si calcola prendendo a riferimento la tariffa fissa unitaria al metro quadrato relativa al numero dei componenti del nucleo familiare determinata ai sensi del successivo comma, moltiplicata per la superficie, secondo quanto previsto dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.
2. La tariffa fissa unitaria per una famiglia con n componenti si calcola suddividendo il costo fisso totale del servizio attribuito alle utenze domestiche di residenza per la sommatoria dei prodotti tra le superfici complessive imputate a ciascuna classe di numerosità delle famiglie e il relativo coefficiente di adattamento (K_a) e moltiplicando il risultato per il coefficiente di adattamento (K_a) relativo ad una famiglia con n componenti.
3. La quota variabile del tributo per ogni singola utenza domestica di residenza si calcola moltiplicando la tariffa variabile unitaria al chilogrammo (costo totale variabile delle utenze domestiche diviso la quantità totale di rifiuti prodotta dalle utenze domestiche) per la quantità annua di rifiuti prodotti dalla singola utenza determinata ai sensi del successivo comma, secondo quanto previsto dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.
4. La quantità annua di rifiuti prodotti dalla singola famiglia con n componenti si calcola, sino a quando non siano messi a punto e resi operativi i sistemi di misurazione di cui all'art. 7, comma 8, suddividendo la quantità di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche per la sommatoria dei prodotti tra il numero totale delle famiglie per ciascuna classe di numerosità e il relativo coefficiente di adattamento (K_b) e moltiplicando il risultato per il coefficiente

di adattamento (Kb) relativo ad una famiglia con n componenti.

5. Per le utenze domestiche di non residenza e quelle di uso non abitativo, il tributo si calcola moltiplicando la relativa tariffa unitaria al mq per la superficie.

Art. 9 - Determinazione del numero degli occupanti per le utenze domestiche di residenza

1. Per il calcolo del tributo di ogni utenza domestica di residenza si fa riferimento al numero delle persone occupanti, determinato quale risultante dai registri anagrafici.
2. Dal numero complessivo degli occupanti, determinato ai sensi del comma 1, sono esclusi quei componenti che risultino ricoverati permanentemente presso case di cura o di riposo o che risultino assenti per un periodo superiore all'anno. Tale esclusione è riconosciuta su richiesta dell'interessato e dietro presentazione di relativa documentazione. In tali ipotesi, il numero degli occupanti non può comunque essere inferiore all'unità.

Art. 10 - Calcolo del tributo per le utenze non domestiche

1. La quota fissa del tributo per ogni singola utenza non domestica si calcola prendendo a riferimento la tariffa fissa unitaria al metro quadrato relativa alla categoria tariffaria dell'attività produttiva determinata ai sensi del successivo comma, moltiplicata per la superficie, secondo quanto previsto dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.
2. La tariffa fissa unitaria per la categoria produttiva "ap" si calcola suddividendo il costo fisso totale del servizio attribuito alle utenze non domestiche per la sommatoria dei prodotti tra le superfici complessive imputate a ciascuna categoria di attività produttiva e il relativo coefficiente di adattamento (Kc) e moltiplicando il risultato per il coefficiente di adattamento (Kc) relativo alla categoria "ap".
3. La quota variabile del tributo per ogni singola utenza non domestica si calcola moltiplicando la tariffa variabile unitaria al chilogrammo (costo totale variabile delle utenze non domestiche diviso la quantità totale di rifiuti prodotta dalle utenze non domestiche) per la quantità annua di rifiuti prodotti dalla singola utenza determinata ai sensi del successivo comma, secondo quanto previsto dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.
4. La quantità annua di rifiuti prodotti dalla singola attività produttiva "ap" si calcola, sino a quando non siano messi a punto e resi operativi i sistemi di misurazione di cui all'art. 7, comma 8, moltiplicando la superficie occupata dalla singola utenza per il relativo coefficiente di adattamento (Kd).

Art. 11 – Agevolazioni

1. Le agevolazioni di cui agli articoli successivi possono consistere in riduzioni della tariffa o in esenzioni.
2. Le agevolazioni non previste dalla legge possono trovare copertura finanziaria nell'ambito delle risorse complessivamente stanziare in bilancio.
3. Fra le agevolazioni eventualmente spettanti al contribuente si applica solo la maggiore, fatta eccezione per l'agevolazione spettante alle utenze domestiche di residenza delle contrade, cumulabile in ragione delle differenti caratteristiche del servizio fornito.

Art. 12 - Riduzioni della tariffa per le utenze domestiche

1. La tariffa è ridotta del 50%, per un periodo di cinque anni, a decorrere dal 1^o gennaio dell'anno successivo alla comunicazione di fine lavori, per il miglioramento estetico di cui al regolamento per l'incentivazione degli interventi di recupero in favore degli immobili di proprietà privata oggetto delle opere manutentive.
2. Sono esentati nell'anno dal pagamento del tributo i locali adibiti ad abitazione di residenza occupati da nuclei familiari aventi nel penultimo esercizio precedente reddito ISEE pari a zero. La tariffa è ridotta del 50% per le abitazioni di residenza occupate da nuclei familiari aventi nel penultimo esercizio precedente reddito ISEE non superiore a euro 7.500,00. La tariffa è altresì ridotta del 25% per le abitazioni di residenza occupate da nuclei familiari aventi nel penultimo esercizio precedente reddito ISEE superiore a euro 7.500,00 ed inferiore ad euro 10.000,00.
3. La tariffa è ridotta del 30 % nel caso di:
 - a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare;
 - b) abitazioni di proprietà di persone che risiedano o abbiano dimora, per più di sei mesi all'anno, in località site al di fuori del territorio nazionale;
 - c) fabbricati rurali ad uso abitativo (categoria catastale A6) occupati a titolo di residenza da agricoltori o da soggetti titolari di trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura.
4. La tariffa è ridotta del 20 % nel caso di abitazioni di residenza situate nelle contrade.
5. La tariffa è ridotta del 10 % nel caso di abitazioni di residenza di famiglie numerose costituite da 5 o più componenti, al netto di quelli esclusi a norma dell'art. 9, comma 2 del presente regolamento.

Art. 13 - Riduzioni della tariffa per le utenze non domestiche

1. La tariffa è ridotta del 30% per i locali e aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività.
2. La tariffa è ridotta del 30%, limitatamente ai primi 3 anni dall'insediamento, agli esercizi di vicinato e ai pubblici esercizi localizzati nel centro storico così come delimitato dal competente regolamento comunale.
3. Nel caso di locali e aree per le quali gli utenti dimostrino di aver avviato al recupero, ai sensi dell'articolo 183 del D.Lgs. 152/2006, rifiuti solidi urbani o assimilati, sarà riconosciuta una riduzione tariffaria percentuale, in ogni caso non superiore al 50 % del tributo dovuto, calcolata come segue:

$$(K_y/K_d)*100$$

dove:

K_y = quantitativo dei rifiuti avviato al recupero nell'anno precedente espresso in kg/mq/anno;

K_d = coefficiente di produzione dei rifiuti espresso in kg/mq/anno.

Art. 14 - Esclusione per particolari destinazioni d'uso

1. Sono esclusi dal pagamento del tributo:
 - a) gli edifici adibiti al culto, fatta eccezione per le abitazioni dei ministri del culto;
 - b) i locali adibiti ad uffici pubblici comunali e tutti gli altri in cui hanno sede uffici e servizi pubblici alle cui spese di funzionamento è tenuto a provvedere obbligatoriamente il Comune.
2. Le esclusioni di cui al comma precedente esonerano il soggetto passivo dall'obbligo di denuncia.

Art. 15 - Denunce, termini di presentazione e decorrenze

1. Ogni modificazione nella soggettività e nella quantificazione del tributo comporta l'adempimento della denuncia. Tale adempimento costituisce un obbligo a carico del contribuente in tutti i casi in cui si verifica un nuovo o maggiore debito tributario mentre costituisce un onere a carico dello stesso nei casi in cui si verifica il venir meno o la riduzione del debito tributario.
2. La denuncia costituisce un obbligo a carico del contribuente e conseguentemente deve essere presentata entro i termini previsti dal

presente regolamento nei seguenti casi:

- a) inizio occupazione;
 - b) venir meno, per le sole utenze domestiche occupate da soggetti residenti, del requisito per ottenere la diminuzione del numero dei componenti del nucleo familiare di cui all'art. 9, comma 2;
 - c) variazione, per le sole utenze domestiche, nella tipologia di utilizzo del locale/area dichiarato comportante un aumento del carico tributario;
 - d) variazione, per le sole utenze non domestiche, della tipologia di attività produttiva dichiarata comportante una riclassificazione dell'utenza in una categoria tariffaria superiore;
 - e) venir meno delle circostanze che determinavano l'esclusione di superfici dal pagamento dell'imposta;
 - f) venir meno di riduzioni d'imposta, fatta eccezione per i casi di riduzioni di durata predeterminata.
3. La denuncia costituisce un onere a carico del contribuente necessario al fine di ottenere una riduzione o cessazione di carico tributario nei seguenti casi:
- a) fine occupazione;
 - b) diminuzione, per le sole utenze domestiche occupate da soggetti residenti, del numero dei componenti del nucleo familiare, nei casi di cui all'art. 9, comma 2;
 - c) variazione, per le sole utenze domestiche, nella tipologia di utilizzo del locale/area dichiarato comportante una diminuzione del carico tributario;
 - d) variazione, per le sole utenze non domestiche, della tipologia di attività produttiva dichiarata comportante una riclassificazione dell'utenza in una categoria tariffaria inferiore;
 - e) verificarsi delle circostanze che determinano l'esclusione di superfici dal pagamento dell'imposta;
 - f) verificarsi dei presupposti per l'acquisizione del diritto a riduzioni d'imposta.
4. Le denunce devono essere presentate da uno degli occupanti al Comune, con una delle seguenti modalità: direttamente allo sportello; a mezzo fax; tramite posta elettronica certificata; a mezzo del servizio postale raccomandato; mediante presentazione telematica laddove attivata. La dichiarazione si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, o alla data di invio in tutti gli altri casi.
5. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità siano rimaste invariate, fatta eccezione per il rinnovo di agevolazioni aventi durata predeterminata.
6. Qualora, per un'abitazione di residenza, il denunciante cessi per qualsiasi ragione di far parte del nucleo familiare occupante, è fatto obbligo ad uno

- qualsiasi dei restanti occupanti di volturare a proprio nome il tributo.
7. Per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, l'obbligo dichiarativo deve essere adempiuto, per le parti ad uso comune dal gestore dei servizi comuni e, per le parti ad uso esclusivo, dai singoli occupanti.
 8. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.
 9. In occasione di nuova iscrizione anagrafica o di cambio di residenza, il contribuente ha l'obbligo di presentare contestualmente all'anagrafe comunale la denuncia TARES con modalità semplificate secondo modelli stabiliti dall'ufficio tributi dell'ente di concerto con l'anagrafe comunale.
 10. La denuncia, originaria, di variazione o cessazione, redatta su appositi modelli messi a disposizione dall'Ente, deve contenere i seguenti elementi essenziali a pena di nullità:
 - a) per le utenze domestiche: dati anagrafici; codice fiscale; residenza; ubicazione dell'immobile; dati catastali; titolo di occupazione; superficie; destinazione d'uso; data di decorrenza; sottoscrizione;
 - b) per le utenze non domestiche: dati anagrafici e c.f. del legale rappresentante; denominazione, codice fiscale e partita iva dell'utenza; codice ATECO; sede legale; ubicazione dell'immobile; dati catastali; titolo di occupazione; superficie; destinazione d'uso; data di decorrenza; sottoscrizione.
 11. In caso di cessazione dell'occupazione di locali o aree, l'obbligazione tributaria sussiste sino al giorno in cui la denuncia viene presentata, salvo che il contribuente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
 12. L'onere di dimostrare la mancata occupazione o detenzione spetta al richiedente lo sgravio o il rimborso sulla base di elementi obiettivi e certi quali, ad esempio, il verbale di riconsegna degli immobili, un contratto di locazione intestato ad altro soggetto subentrante, il ritiro della licenza commerciale.
 13. Il tributo può essere cessato d'ufficio se il Comune accerta il subentro di altro soggetto, che abbia presentato regolare denuncia o a seguito di accertamento d'ufficio.
 14. I termini di presentazione delle denunce di cui ai precedenti commi e le decorrenze dei loro effetti sono i seguenti:

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARES)

EVENTO	NATURA DELLA DENUNCIA	TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DENUNCIA	DECORRENZA
--------	-----------------------	---	------------

Occupazioni/detenzioni			
Inizio occupazione	OBBLIGO	Entro la fine del mese successivo a quello di decorrenza	Dal giorno di inizio occupazione
Ipotesi aumentative del carico tributario di cui all'art. 15 c. 2, lett. b), c), d)	OBBLIGO	Entro la fine del mese successivo a quello di decorrenza	Dal giorno in cui si verifica l'evento aumentativo del carico tributario
Cessazione occupazione	ONERE		Dal giorno successivo a quello di presentazione della denuncia (o dal giorno successivo a quello in cui venga dimostrata la fine occupazione)
Ipotesi diminutive del carico tributario di cui all'art. 15 c. 3, lett. b), c), d)	ONERE		Dal giorno successivo a quello di presentazione della denuncia (o dal giorno successivo a quello in cui venga dimostrato il verificarsi dell'evento diminutivo del carico tributario)

Esclusione di superfici			
1. improduttività di rifiuti (locali vuoti) (art. 6, comma 2) 2. produzione esclusiva di rifiuti speciali non assimilabili (esclusione di superficie) (art. 6, comma 3) 3. produzione non esclusiva di rifiuti speciali non assimilabili (riduzione di superficie) (art. 6, comma 3)			
Inizio	ONERE		Dal giorno successivo a quello di presentazione della denuncia
Cessazione	OBBLIGO	Entro la fine del mese successivo a quello di decorrenza	Dal giorno successivo a quello di cessazione del diritto

Riduzioni tariffarie			
1. uso stagionale 2. residenti esteri 3. costruzione rurale occupata da agricoltori 4. attività commerciali centro storico 5. rifiuti avviati al recupero 6. miglioramento estetico degli immobili 7. reddito			
Inizio	ONERE		Dal giorno successivo a quello di presentazione della denuncia; dall'inizio dell'anno, limitatamente alla riduzione di cui al p.to 7 qualora la richiesta sia presentata entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento
Cessazione	OBBLIGO	Entro la fine del mese successivo a quello di decorrenza	Dal giorno successivo a quello di cessazione del diritto

Art. 16 - Modalità per ottenere il riconoscimento di esclusioni e riduzioni ed esenzioni

1. Le denunce di cui all'articolo precedente dirette ad ottenere il riconoscimento delle esclusioni, delle riduzioni di tariffa e delle esenzioni previste dal presente regolamento, devono essere corredate dalla documentazione specificata nei successivi commi.
2. Per ottenere il riconoscimento dell'intassabilità delle superfici di cui al comma 3 dell'art. 6 del presente regolamento (rifiuti speciali non assimilabili), gli aventi diritto devono produrre:
 - a) dichiarazione prodotta dal produttore dalla quale si desume la natura del rifiuto speciale che si produce, distinto per codice CER;
 - b) copia del contratto o della convenzione con la ditta che svolge l'attività di ritiro, trasporto, smaltimento e stoccaggio dei rifiuti speciali;
 - c) bolle e relative fatture rilasciate dalla ditta con la quale è stato stipulato il contratto o la convenzione, con indicazione del quantitativo smaltito;
 - d) piantina planimetrica dei locali e/o delle aree in cui si producono i rifiuti speciali, tossici o nocivi, evidenziando, ove sia possibile, le superfici interessate.
3. Se il riconoscimento dell'intassabilità si riferisce a rifiuti speciali rivenienti da attività agricole o agro-industriali, per i quali non sussiste in capo al produttore alcun obbligo di smaltimento mediante imprese specializzate, gli aventi diritto sono esonerati dalla presentazione di tale documentazione.
4. L'esclusione o la riduzione delle superfici di cui al comma precedente vengono automaticamente prorogate con decorrenza 1 gennaio ai contribuenti che presentano, entro il termine del 20 gennaio di ogni anno, idonea documentazione atta a comprovare la continuazione dello smaltimento a proprie spese dei rifiuti speciali non assimilati.
5. Per ottenere il riconoscimento dell'intassabilità delle superfici di cui al comma 2 dell'art. 6 del presente regolamento, le circostanze comprovanti l'improduttività di rifiuti devono essere indicate nella denuncia e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione.
6. Per ottenere le riduzioni tariffarie di cui al comma 3, lett. c) dell'art. 12 del presente regolamento, gli aventi diritto devono fornire idonea dimostrazione, anche a mezzo di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, circa il possesso dei requisiti soggettivi.
7. Per ottenere la riduzione tariffaria di cui al comma 3 dell'art. 13 del presente regolamento, gli utenti devono produrre all'ufficio tributi specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di recupero,

dalla quale si evinca il relativo quantitativo di rifiuti.

Art. 17 - Riscossione e liquidazione

1. La riscossione del tributo avviene secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili.
2. Il pagamento del tributo deve essere effettuato entro le scadenze sotto riportate:

Prima rata	(in acconto)	31 maggio
Seconda rata	(in acconto)	31 luglio
Terza rata	(in acconto)	31 ottobre
Quarta rata	(a conguaglio)	31 marzo dell'anno successivo

3. Le tre rate di acconto possono essere pagate in unica soluzione entro il 31 maggio.
4. Eventuali proroghe delle scadenze di pagamento approvate con determinazione del dirigente competente indicate nell'avviso di pagamento, prevalgono su quelle indicate nel presente regolamento.
5. Il Comune provvede, entro il 31 marzo, all'invio ai contribuenti di apposito avviso di pagamento contenente il prospetto di liquidazione del tributo per l'anno precedente recante la determinazione della quarta rata dovuta a titolo di conguaglio, nonché gli importi delle prime tre rate dovute in acconto per l'anno in corso pari, ciascuna, ad un quarto del tributo calcolato sulla base: delle occupazioni rilevate nell'anno in corso; delle tariffe dell'anno precedente; della situazione anagrafica rilevata alla data di emissione degli avvisi; delle agevolazioni applicate nell'anno in corso. Nel ridetto prospetto di liquidazione vengono indicati l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree tassate, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, gli identificativi catastali ed ogni altro elemento utilizzato per la liquidazione del tributo.
6. Le variazioni anagrafiche consistenti nell'aumento o nella diminuzione del numero dei componenti dei nuclei familiari residenti non sono soggette all'adempimento della denuncia in quanto acquisite d'ufficio dal Comune.
7. Qualora il contribuente non provveda al pagamento delle rate alle prescritte scadenze, il Comune procede alla notifica di avviso di accertamento per insufficiente, tardivo o omesso versamento, eventualmente preceduto da apposito sollecito all'adempimento, nell'ipotesi in cui l'avviso di pagamento di cui al comma 5 sia stato recapitato con modalità che non ammettono prova di avvenuto ricevimento. Le somme dovute a seguito di eventuale sollecito di

pagamento dovranno essere versate nel termine di 30 giorni dal ricevimento e non sono rateizzabili.

8. In mancanza di adempimento all'avviso di accertamento di cui al comma precedente, sarà effettuata la riscossione coattiva secondo le disposizioni contenute nel Titolo II "Gestione e accertamento delle entrate" del vigente Regolamento Generale per la Disciplina delle Entrate.
9. I versamenti del tributo effettuati a seguito di sollecito di pagamento o di atti impositivi, ingiuntivi, cautelari ed esecutivi, devono essere effettuati esclusivamente mediante gli strumenti di pagamento indicati negli atti di riferimento.

Art. 18 - Controlli, accertamenti, sanzioni ed interessi

1. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione del 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
2. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione del 50 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
3. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 37 del D.L. 201/2011, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione di euro 300, in considerazione della necessità di tali informazioni per assicurare la corretta determinazione del tributo nonché il rispetto del principio di equità fiscale.
4. Sulle somme dovute a seguito di avviso di accertamento si applicano gli interessi nella misura prevista dal vigente Regolamento comunale per la disciplina delle entrate, secondo le modalità ivi stabilite.
5. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività, sollevando il contribuente dal presentare dichiarazioni e consentendo al comune di porre in riscossione ordinaria le somme conseguenti.
6. Al fine di garantire annualmente il rispetto del principio di equità fiscale sin dall'emissione del ruolo ordinario, l'ufficio può, sulla base di elementi probatori in proprio possesso, anche in assenza di dichiarazione o avviso di accertamento, porre in riscossione ordinaria le somme dovute dal contribuente, fatto salvo il potere di irrogare successivamente le sanzioni per omessa o infedele denuncia. In tali casi, l'obbligo dichiarativo si perfeziona al momento del pagamento, precludendo al comune la possibilità di accertare tali somme per l'annualità considerata.
7. Al fine di contrastare comportamenti meramente elusivi del tributo, l'ufficio accerta se in capo ad uno o più componenti appartenenti alla medesima famiglia, siano rilevabili presunte residenze fittizie presso immobili diversi da quello ove la famiglia dimora. Ai sensi del precedente periodo, la nozione di famiglia, è quella di cui all'art. 4 del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, ossia un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità,

adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune.

8. Per l'accertamento di cui al comma precedente, l'ufficio, sulla base di idonea documentazione probatoria e fatta salva la legittimità giuridica delle risultanze anagrafiche, contesta al componente o ai componenti che risultino presuntivamente distaccati dall'originaria famiglia, l'utilizzo di tipo residenziale dell'immobile. Tra la documentazione che l'ufficio utilizza a tal fine rientrano, tra le altre, la verifica della tipologia contrattuale e dei consumi relativi ad utenze domestiche erogate presso la presunta residenza oggetto di contestazione, la fruizione da parte di uno o più dei presunti componenti fittiziamente distaccati di servizi erogati presso il domicilio della famiglia (es. servizi di assistenza domiciliare, servizi di trasporto con partenza o arrivo a domicilio), intestazione di utenze di tipo residenziale erogate presso il domicilio familiare, dichiarazioni fiscali, attestazioni ISEE.

Art. 19 - Supporto alla lotta all'evasione

1. Per assicurare una efficace lotta all'evasione gli Uffici Comunali dovranno organizzare il servizio come segue:
 - a) UFFICIO TECNICO - URBANISTICA
 - ✓ dovrà assicurare all'Ufficio Tributi ogni possibile collaborazione.
 - b) UFFICIO ANAGRAFE:
 - ✓ dovrà, altresì, in occasione delle iscrizioni anagrafiche o dei cambi di residenza, trasmettere il modello "*DATI INFORMATIVI TARES*" al Servizio Fiscalità locale.
 - c) UFFICIO COMMERCIO:
 - ✓ dovrà assicurare la tempestiva comunicazione di tutti i movimenti in occasione del rilascio di qualsiasi nuova licenza, variazione di essa, con scadenza mensile.
 - d) UFFICIO DI PUBBLICA SICUREZZA:
 - ✓ dovrà assicurare la tempestiva comunicazione di tutti i movimenti in occasione del rilascio di qualsiasi licenza autorizzazione o variazione di essa, con scadenza mensile.
 - e) UFFICIO DI POLIZIA URBANA;
 - ✓ dovrà trasmettere all'Ufficio Tributi, ogni notizia utile ai fini dell'applicazione del tributo di cui al presente regolamento, nonché i nominativi degli esercenti una qualsivoglia attività, ogni qualvolta ne verrà a conoscenza;
 - ✓ dovrà assicurare ogni possibile collaborazione nella fase degli accertamenti;
 - ✓ è tenuto inoltre, in occasione del trattamento di qualsivoglia pratica

concernente i locali e le aree interessate, ad invitare l'utente a provvedere alla denuncia entro il termine previsto dalla legge.

2. Tutti gli uffici comunali dovranno assicurare, per quanto di rispettiva competenza, il massimo impegno alla lotta all'evasione.

Art. 20 – Tributo giornaliero di smaltimento

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni o equiparati prodotti dagli utenti che occupano o detengono temporaneamente, per periodi inferiori a 183 giorni, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche, di uso pubblico, o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, il Comune riscuote il tributo giornaliero di smaltimento determinato in base alla tariffa, rapportata a giorno, del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi relativo alla categoria corrispondente, maggiorato di un importo percentuale pari al 50%, al fine di coprire i maggiori costi del servizio specifico.
2. In assenza del titolo costitutivo della servitù di pubblico passaggio, l'occupazione o la detenzione di un'area privata di uso pubblico è tassabile, quando sia stata posta volontariamente a disposizione della collettività da parte del proprietario.

Art. 21 - Funzionario responsabile

1. Il Funzionario Responsabile del tributo è determinato ai sensi dell'art. 7 del Regolamento comunale per la disciplina delle entrate.

Art. 22 – Disposizioni finali e transitorie

1. Per l'anno 2013, in sede di prima applicazione del presente regolamento, il pagamento del tributo avverrà alle seguenti scadenze:

Prima rata	(in acconto)	31 luglio
Seconda rata	(in acconto)	31 ottobre
Terza rata	(in acconto)	31 dicembre
Quarta rata	(a conguaglio)	31 marzo dell'anno successivo

2. Le tre rate di acconto possono essere pagate in unica soluzione entro il 31 luglio.
3. Per il medesimo anno, il Comune provvede all'invio ai contribuenti di apposito avviso di pagamento recante gli importi delle prime tre rate dovute a titolo di acconto pari, ciascuna, in considerazione del sopravvenuto obbligo di copertura integrale del costo di igiene urbana, ad un terzo del tributo calcolato sulla base: delle occupazioni rilevate nell'anno in corso; delle tariffe dell'anno precedente; della situazione anagrafica rilevata alla data del

31/12/2012 (per le nuove occupazioni si terrà conto della situazione anagrafica al momento dell'inizio dell'occupazione); delle agevolazioni applicate nell'anno in corso; delle agevolazioni reddituali applicate nell'anno precedente. Il conguaglio avverrà entro il 31 marzo 2014 con le modalità di cui al comma 5 del precedente art. 17.

4. La maggiorazione del tributo di cui al comma 13 dell'art. 14 del D. L. n. 201 del 2011, per l'anno 2013, è riservata allo Stato ed è versata direttamente dal contribuente in unica soluzione contestualmente alla penultima rata con conguaglio al 31 marzo 2014.

Art. 23 - Norme di Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, ivi compresa la disciplina della maggiorazione per i servizi indivisibili, si rinvia alle disposizioni contenute nel D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti in materia.